

studio rag. VANNI CAMILOTTO

ragioniere commercialista - revisore legale

iscritto al n. A 0122 ordine Dott. Comm. ed Esp. Cont. di Treviso

Via Piva 59/B - 31049 Valdobbiadene (TV)

Tel. 0423/976355 (e c/o 975706) r.a. - Fax 0423/975936

E-MAIL: camilotto@nemnet.it

c.f.: CML VNN 52T11 M048L - p. i.v.a.: 00596180265

Valdobbiadene, 1 luglio 2010

CIRCOLARE n. 7/11/2010

A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO:

- 1) Proroga dei termini di versamento**
- 2) La comunicazione delle operazioni con i paesi blak list**

1. PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 10.6.10 pubblicato sulla GU. 141 del 19 giugno 2010, quindi a scadenze già trascorse, sono stati prorogati taluni termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi, in particolare per i soggetti interessati agli studi di settore, in considerazione del ritardo con cui gli stessi sono stati resi disponibili.

Proroga dei versamenti

Il decreto prevede che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP scadenti entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione (limite per l'applicazione dello studio stesso) effettuano i predetti versamenti:

- (a) entro il **6 luglio 2010**, senza alcuna maggiorazione;
- (b) dal 7 luglio 2010 al **5 agosto 2010**, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga dei versamenti si applica anche ai soci e associati che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, alle società, associazioni e imprese con i requisiti sopraindicati.

Di pari passo si ritiene siano prorogati i termini per il versamento dei contributi previdenziali e i diritti annuali dovuti alle camere di commercio.

Proroga invio del modello 730

Il provvedimento di proroga prevede infine che i CAF e professionisti abilitati, possono effettuare entro il **12 luglio 2010** la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni presentate mod. 730.

Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.

2. LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST

Premessa

Soggetti obbligati

Categoria di operazioni

Periodo di riferimento della comunicazione

Inizio attività

Conteggio dei limiti al primo invio

Supero dei limiti

Termini di presentazione

Contenuto della comunicazione

Modalità di presentazione

Sanzioni

Elenco degli stati a fiscalità privilegiata

Schema di raccolta dati

Il quadro A del modello di comunicazione

Premessa

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010 si è data attuazione all'art. 1 c. 1 del DL. 40/2010 col quale si è introdotto l'obbligo di comunicazione telematica all'agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, cosiddetti black list.

Con la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate del provvedimento n. 2010/ 85352 si sono rese disponibili le istruzioni e la relativa modulistica.

L'obbligo decorre dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.

Soggetti obbligati

Il decreto del 30 marzo prevede che sono tenuti al nuovo adempimento i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, si tratta quindi dei **titolari di partita IVA** che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.

L'[elenco di detti paesi](#) è riportato nel proseguo di questo commento.

Categoria di operazioni

Le operazioni interessate dalla comunicazione Black List sono:

- a) le cessioni di beni;
- b) le prestazioni di servizi rese;
- c) gli acquisti di beni;
- d) le prestazioni di servizi ricevute.

Periodo di riferimento della comunicazione

La comunicazione Black list è presentata con riferimento a periodi trimestrali o mensili a seconda del volume delle operazioni effettuate, in particolare:

- a) **periodi trimestrali**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale **trimestrale non superiore** a 50.000 euro;
- b) **periodi mensili**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale pari o superiore a 50.000 euro.

Quindi se nei quattro trimestri precedenti per nessuna delle quattro categorie di operazioni sopraelen- cate nelle lettere da a) a d) si è superato la soglia indicata, la cadenza di presentazione sarà trimestra- le, altrimenti la presentazione sarà mensile.

Inizio attività

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione con cadenza trimestrale, a condizione che abbiano effettuato operazioni, per ciascuna categoria di opera- zioni, inferiori ai 50.000 euro nei trimestri già trascorsi.

Resta salva la possibilità di presentazione mensile ancorché l'obbligo sia trimestrale.

Conteggio dei limiti al primo invio

Non sono state dettate istruzioni circa il calcolo della periodicità del primo invio, tuttavia considerate le istruzioni relative a chi ha iniziato l'attività da meno di 4 trimestri, sembra di capire che per determinare la periodicità mensile o trimestrale, si devono determinare le operazioni effettuate nei periodi ante lu- glio 2010.

Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale.

Supero dei limiti

I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trime- stre, superano la soglia dei 50.000 euro, per una categoria di operazioni, presentano la comunicazio- ne con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.

Come già indicato, si ritiene che superati i limiti per una delle categorie di operazioni, la presentazione diventi mensile per tutte le quattro tipologie di operazioni considerate.

Rimane tuttavia il dubbio se possano essere applicate le regole già dettate con la circolare n. 14 del 18/03/2010 in materia di periodicità di presentazione dei modelli Intrastat, per questi modelli le opera- zioni sono divise in due gruppi, vale a dire **1)** quello delle operazioni attive (vendite) e **2)** quello delle operazioni passive (acquisti) con possibilità che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l'elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l'elenco relativo alle cessioni di beni e servizi.

Sul punto sono indispensabili dei chiarimenti ufficiali.

Termini di presentazione

Il modello di comunicazione è presentato **per via telematica** all'Agenzia delle entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Nel caso di presentazione trimestrale le scadenze saranno quindi al:

30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio.

Considerata l'entrata in vigore delle nuove disposizioni le prime comunicazioni black list saranno pre- sentate al **31 agosto 2010** con riferimento al mese di luglio o al **31 ottobre 2010** nel caso di riferimen- to al trimestre luglio-settembre 2010.

Tabella delle scadenze

Periodo	Scadenza per l'invio telematico
Gennaio	28 Febbraio
Febbraio	31 Marzo
Marzo o I trimestre	30 Aprile
Aprile	31 Maggio
Maggio	30 Giugno
Giugno o II trimestre	31 Luglio
Luglio	31 Agosto
Agosto	30 Settembre

Settembre o III trimestre	31 Ottobre
Ottobre	30 Novembre
Novembre	31 dicembre
Dicembre o IV trimestre	31 Gennaio

Contenuto della comunicazione

Nel modello di comunicazione devono essere riportati seguenti dati:

- a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
- c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
- d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
- e) periodo di riferimento della comunicazione;
- f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, al netto delle relative note di variazione, distinto tra:
 - o operazioni imponibili;
 - o non imponibili;
 - o esenti;
 - o **non soggette** agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Circa l'esatta individuazione delle operazioni "Non soggette" le stesse potrebbero essere individuate in quelle operazioni previste dall'art. 21 del DPR. 633/72, il comma 6 individua infatti quelle operazioni non soggette ma per le quali vige l'obbligo di fatturazione e registrazione, tuttavia in attesa di chiarimenti si ritiene opportuno indicare tutte le operazioni non rilevanti ai fini IVA.

In assenza di esplicite esclusioni si ritiene inoltre che debbano essere indicate anche le **importazioni o esportazioni** di beni che transitano per la dogana, per le quali il rischio di evasione appare estremamente remoto.

g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;

h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

Modalità di presentazione

I soggetti obbligati presentano la dichiarazione per via telematica direttamente tramite Entratel o Fiscoonline oppure attraverso gli intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR. n. 322/98) i soggetti incaricati della trasmissione telematica, rilasciano al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi.

Sanzioni

Per l'omissione delle comunicazioni black list, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471/97, elevata al doppio, la sanzione applicabile varia quindi da 516 a 4.130 euro.

Inoltre non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applica quindi il cd. "cumulo giuridico" ovvero non si applica la regola generale secondo la quale nel caso di violazioni multiple della stessa disposizione o violazioni plurime derivanti dalla stessa azione, si rende applicabile un'unica sanzione debitamente maggiorata.

La conseguenza è che in caso di violazioni si applicherà il cd. "cumulo materiale" ovvero una sanzione da 516 a 4.130 euro per ogni elenco omesso o irregolare. Ancora nel caso di altre violazioni con sog-

getti black list, le stesse non potranno “assorbire” le sanzioni in parola che continueranno ad essere applicate.

Resta comunque la possibilità di definizione della sanzione col versamento di $\frac{1}{4}$ della stessa come previsto dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97.

Elenco degli stati a fiscalità privilegiata

Di seguito riportiamo gli elenchi degli stati per i quali è obbligatorio presentare la comunicazione delle operazioni effettuate di cui ai decreti del 1999 e del 2001. La consultazione consentirà di verificare l'esistenza o meno dell'obbligo in argomento.

Evidenziamo che **stranamente** l'elenco degli stati riportato nelle istruzioni al modello di comunicazione delle operazioni black list, **non è quello dei paesi interessati alle operazioni da comunicare** ma è l'elenco di tutti i paesi esteri completo di relativo codice da consultare da parte dei soggetti non residenti identificati in Italia chiamati a compilare la casella “Codice stato Estero” posta nella sesta riga del modello e da riportare per tutti i contribuenti nel campo 6 del rigo A1. Questa mancanza appare francamente inspiegabile.

Tornando all'elenco dei paesi interessati ricordiamo che oltre a vari paesi esotici sono compresi anche paesi vicini all'Italia quali: **Cipro, Lussemburgo, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera.**

Gli stati dei decreti del 4.5.1999 e del 21.11.2001

Gli stati del decreto del 4.5.1999 (decreto in origine destinato a individuare la fittizia residenza delle persone fisiche)

Stato o territorio

Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); **Cipro** (Kypros); Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); **Hong Kong** (Xianggang); **Isola di Man** (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); **Liechtenstein** (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macao); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); **Malta** (Republic of Malta); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Repubblica de Panamá); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); **Monaco** (Principauté de Monaco); **San Marino** (Repubblica di San Marino); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); **Svizzera** (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pulèanga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (□epubblica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Independent State of Samoa).

Gli stati del decreto del 21.11.2001

Stato o territorio

Alderney (Isole del Canale); Andorra; Anguilla; Antille Olandesi; Aruba; Bahamas; Barbados; Barbuda; Belize; Bermuda; Brunei; **Cipro**; Filippine; Gibilterra; Gibuti (ex Afar e Issas); Grenada; Guatemala; Guernsey (Isole del Canale); Herm (Isole del Canale); **Hong Kong**; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini britanniche; Isole Vergini statunitensi; Jersey (Isole del Canale); Kiribati (ex Isole Gilbert); **Libano**; Liberia; Liechtenstein; Macao; Maldive; Malesia; Montserrat; Nauru; Niue; Nuova Caledonia; Oman; Polinesia francese; Saint Kitts e Nevis; Salomone; Samoa; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Sant'Elena; Sark (Isole del Canale); Seychelles; Singapore; Tonga; Tuvalu (ex Isole Ellice); Vanuatu.

Altri stati a regime agevolato (art. 2)

- 1) Bahrein con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate

ad imposta;
3) (Numero abrogato);
4) Monaco con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
Ulteriori stati (art. 3)
1) Angola con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua con riferimento alle international business companies esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua quali quelle di cui all'International Business Corporation Act n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
4) Costa Rica con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
6) Ecuador con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9) Lussemburgo con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
10) Malta con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
11) Mauritius con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export espansione industriale gestione turistica costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta alle Off-shore Companies e alle International Companies;
12) Portorico con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Panama con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere secondo la legislazione di Panama alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
14) Svizzera con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali quali le società holding ausiliarie e "di domicilio";
15) Uruguay con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Si ritiene che la distinzione prevista nel Decreto del 21.11.2001 che esclude determinate tipologie di soggetti, non rilevi ai fini della compilazione dell'elenco in questione. In attesa di eventuali chiarimenti si consiglia di indicare tutte le operazioni effettuate con soggetti residenti negli stati di cui agli elenchi sopra riportati, senza distinzione di tipologia di soggetto.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle istruzioni e al relativo modello disponibili sul sito [dell'Agenzia delle Entrate](#).

SCHEMA DI RACCOLTA DATI

Le aziende interessate a usufruire del nostro servizio di invio telematico delle comunicazione Black list possono compilare gli schemi di seguito riportati e inoltrarli via mail o telefax entro i primi giorni del mese successivo al periodo di riferimento della comunicazione. In alternativa è possibile compilare ed inoltrarci direttamente il modello.

COMUNICAZIONE BLACK LIST

NOME AZIENDA	
--------------	--

Vi confermiamo l'incarico all'invio telematico in oggetto, secondo i dati di seguito forniti:

Periodo di riferimento	ANNO	MESE	o TRIMESTRE	Variazione della periodicità
			1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4° ☐	☐ Barrare se superati i 50.000 €.

Firmatario della comunicazione sig.	
-------------------------------------	--

Compilare le schede che seguono per ogni cliente e per ogni fornitore.

Dati anagrafici del cliente o fornitore

Cognome o Ragione sociale		Nome	
Data di nascita GG.MM.AA	Comune o stato estero di nascita		Provincia (sigla)
Codice Stato Estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza	
Indirizzo Estero			
CODICE IVA			
CODICE FISCALE			

Pag.

OPERAZIONI ATTIVE – VENDITE

Operazioni imponibili

A2	Cessione di beni imponibili importo totale	A3	IVA sulla cessione di beni
A4	Prestazioni di servizi imponibili importo totale	A5	IVA sulle prestazioni di servizi

Operazioni NON imponibili

A6	Cessione di beni non imp. importo totale	A7	Prestaz. di servizi non imp. importo totale

Operazioni ESENTI

A8	Importo complessivo delle operazioni ESENTI		

Operazioni NON soggette a IVA

A6	Cessione di beni non sogg. importo totale	A7	Prestaz. di servizi non sogg. importo totale

NOTE DI VARIAZIONE PER OPERAZIONI GIÀ COMUNICATE NELL'ANNO

A11	Variazioni complessive per cessioni di beni	A12	IVA sulle variazioni per cessioni
A13	Variazioni complessive per servizi	A14	IVA sulle variazioni per servizi

NOTE DI VARIAZIONE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI

A15	Variazioni complessive per cessioni di beni	A16	IVA sulle variazioni per cessioni
A17	Variazioni complessive per servizi	A18	IVA sulle variazioni per servizi

Pag.

Il presente invio formato da nr. _____ pagine è relativo a nr. _____ clienti e nr. _____ fornitori

Data: _____

Firma _____

OPERAZIONI PASSIVE – ACQUISTI

Operazioni imponibili

A19	Acquisti di beni imponibili importo totale	A20	IVA sugli acquisti di beni
A21	Acquisti di servizi imponibili importo totale	A22	IVA sugli acquisti di servizi

Operazioni NON imponibili

A23	Acquisti di beni non imp. importo totale	A24	Acquisti di servizi non imp. importo totale

Operazioni ESENTI

A25	Importo complessivo degli Acquisti ESENTI		

Operazioni NON soggette a IVA

A26	Acquisti di beni non sogg. importo totale	A27	Acquisti di servizi non sogg. importo totale

NOTE DI VARIAZIONE PER OPERAZIONI GIÀ COMUNICATE NELL'ANNO

A28	Variazioni complessive per Acquisti di beni	A29	IVA sulle variazioni per Acquisti
A30	Variazioni complessive per Acquisti di servizi	A31	IVA sulle variazioni per Acquisti servizi

NOTE DI VARIAZIONE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI

A32	Variazioni complessive per Acquisti di beni	A33	IVA sulle variazioni per Acquisti
A34	Variazioni complessive per Acquisti di servizi	A35	IVA sulle variazioni per Acquisti servizi

Pag.

Il presente invio formato da nr. _____ pagine è relativo a nr. _____ clienti e nr. _____ fornitori

Data: _____

Firma _____



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

studio rag. Vanni Camilotto